



## Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Ordine di servizio n. 28/2024

Oggetto: TIAP – Acquisizione di copie da remoto

### *Il Procuratore della Repubblica*

**premess**o che:

- (a) con nota datata 30.5.2022 n. 1874/U, questo Ufficio (nel prendere atto della nota n. 108135 del 17.5.2022 del Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio I-Affari a servizio dell'Amministrazione della Giustizia) chiedeva alla predetta Direzione, e per conoscenza alla DGSIA, di *“valutare se (al fine di equiparare l'accesso da remoto all'accesso in loco) vi sia la possibilità tecnica di consentire al Difensore di visualizzare da remoto il fascicolo e di indicare alla segreteria del PM le pagine di interesse, di tal che -una volta pagati i diritti di copia per queste pagine- il Difensore abbia possibilità di scaricare sul pc solo tali pagine”*, disponendo che, nelle more della risposta, il servizio venisse erogato secondo le modalità seguite sino ad allora (ovvero senza pagamento di diritti da parte dei Difensori), sulla base di quanto fino a quel momento disposto dalla DGSIA;
- (b) con nota del 14.7.2022 indirizzata ad alcune Procure Generali della Repubblica, il Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio I-Affari a servizio dell'Amministrazione della Giustizia, facendo specifico riferimento alla nota dello scrivente del 30.5.2022, riportava il contenuto della nota n. 20178-U del 20.6.2022 della DGSIA, con la quale detta Direzione -partendo dal presupposto che gli applicativi utilizzati (*Document; Portale Deposito Atti Penali; Regeweb*) erano obsoleti e pertanto non in grado di *“permettere contestualmente di visionare e selezionare da remoto, in modalità completamente automatica, la documentazione di interesse per l'avvocato, di calcolare l'importo dei diritti, di consentire il pagamento telematico in maniera integrata per rendere possibile al richiedente di eseguire il download dei soli documenti selezionati”*- si specificava che si era *“in via sperimentale, consentito il diritto di accesso all'intero contenuto del fascicolo informatico”*, rappresentando che, in prospettiva, si stava procedendo *“a realizzare il nuovo sistema unitario di gestione del processo penale, che permetterà l'accesso diretto ai fascicoli da parte dei soggetti legittimati in maniera autonoma, ossia senza alcuna intermediazione del personale amministrativo”*;
- (c) con la nota appena richiamata, il Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio I-Affari a servizio dell'Amministrazione della Giustizia faceva riserva *“di informare gli uffici degli eventuali sviluppi della vicenda”*;

**premess**o altresì che:

- (d) in assenza di ulteriori comunicazioni, con nota n. 422/U del 15.2.2024 questo Ufficio sollecitava il Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio I-Affari a servizio dell'Amministrazione della Giustizia a fornire una risposta ai quesiti a suo tempo posti, evidenziando che *“questo Ufficio si ritrova tuttora -in attesa dei chiarimenti richiesti- a consentire l'accesso dei difensori ai fascicoli digitalizzati al Tiap senza pagamento dei diritti”*, essendosi di fatto creata una situazione di stallo, esplicitando che *“questo Ufficio, per un verso non intende conculcare i diritti della difesa ma, per altro verso, neppure intende comprimere l'aspettativa dell'Amministrazione all'esazione dei diritti (ove dovuti e nella misura che codesto Ministero riterrà di quantificare)”*;
- (e) con nota n. 560/E dell'8.3.2024, in risposta alla nota di cui al punto precedente, il Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio I- Reparto I servizi relativi alla giustizia civile, di fatto riepilogava l'iter innanzi richiamato, riportando i contenuti delle note del 17.5.22 e del 23.6.22, e sostenendo che, con una nota del 17.5.2023, diramata alle Procure Generali, *“ha ribadito i principi contenuti nella nota del 17.5.2022 prot. DAG n. 108135U in merito ai diritti esigibili per il rilascio delle copie tramite applicativo TIAP-Document@”*;

**rilevato** che la nota di cui al punto e) -benchè non fornisca di fatto una risposta ai quesiti posti con la nota di cui al punto a) e lascia impregiudicata la delicata questione tecnico/giuridica sollevata dallo scrivente in data 30.5.2022- manifesta comunque la volontà dell'Amministrazione di percepire in ogni caso i diritti in relazione

agli accessi da remoto al Tiap, di tal che appare necessario modificare l'impostazione sinora tenuta da questo Ufficio che -è bene sottolinearlo- finora è stata in grado di garantire il minimo afflusso fisico di richiedenti all'Ufficio Tiap, con un risparmio notevole in termini di energie lavorative, obiettivo -questo- in linea con le esigenze organizzative dell'Ufficio per effetto delle gravi scoperture di organico;

**rilevato** dunque che, sulla scorta del presente provvedimento organizzativo, i Difensori dovranno provvedere al pagamento dei diritti, il tutto come meglio precisato in dispositivo<sup>1</sup>;

**ritenuto** tuttavia che sia possibile bilanciare i plurimi interessi in campo (non ultimo, quello dell'Ufficio giudiziario di limitare al massimo l'accesso *fisico* all'Ufficio Tiap, veramente dispendioso in termini di energie lavorative, soprattutto se seguito dalla richiesta di rilascio di copia cartacea) mediante la previsione di un agile meccanismo che preveda:

- I) la richiesta -da parte del Difensore, previa compilazione di un modello (allegato al presente provvedimento e comunque scaricabile dal sito web della Procura) da trasmettere mediante PDP- di quantificazione dei diritti per la copia integrale del fascicolo, con contestuale richiesta di accesso al fascicolo;
- II) la comunicazione, da parte dell'Ufficio TIAP (a mezzo mail, all'indirizzo che il Difensore avrà indicato) dell'importo dei diritti da corrispondere a mezzo PAGO-PA;
- III) la trasmissione, da parte del Difensore, della prova dell'avvenuto pagamento dei diritti ed il conseguente accesso al fascicolo, con decadenza della richiesta se non seguita dal pagamento entro tre giorni dalla comunicazione dell'importo dei diritti;

**rilevato** infatti che, all'atto della notifica del provvedimento di deposito del fascicolo (art. 408 cpp; art. 415-bis c.p.p.), il Difensore non conosce la *consistenza* del fascicolo stesso, per cui è comprensibile la difficoltà di richiedere *al buio* un accesso oneroso al fascicolo, laddove -mediante il meccanismo appena descritto- dopo la comunicazione dell'importo, il Difensore potrà scegliere se effettuare il pagamento (con conseguente comodo *accesso da remoto*) ovvero se optare per l'*accesso fisico*, previa prenotazione con il sistema-Zucchetti;

**P.Q.M.**

sentito il Direttore ed il Funzionario responsabile del TIAP;

sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Parma;

previa revoca immediata delle disposizioni di cui alla nota datata 30.5.2022 n. 1874/U richiamata al punto a) della parte motiva;

#### **DISPONE**

quanto segue:

- 1) allorquando sia processualmente consentito l'accesso al fascicolo telematico, il Difensore -che non intenda optare immediatamente per l'accesso *fisico* all'Ufficio Tiap mediante il sistema di prenotazione "*Zucchetti*"- trasmette, a mezzo PDP, il modello (allegato al presente provvedimento e comunque scaricabile dal sito web della Procura) di richiesta di quantificazione dei diritti per la copia integrale del fascicolo, con contestuale richiesta di accesso al fascicolo, specificando l'indirizzo *mail* cui l'Ufficio dovrà inoltrare la risposta;
- 2) con la trasmissione del modello di cui al punto 1), il Difensore potrà documentare l'eventuale ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, il che comporterà l'esenzione dal pagamento dei diritti e l'immediata evasione della richiesta;
- 3) mediante mail dall'indirizzo di posta elettronica [tiap.procura.parma@giustizia.it](mailto:tiap.procura.parma@giustizia.it) l'Ufficio TIAP comunica al Difensore l'importo dei diritti da corrispondere a mezzo PAGO-PA;

---

<sup>1</sup> In data 8.4.2024 lo scrivente trasmetteva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera penale di Parma una bozza di provvedimento (identica al testo proposto sono alla presente nota) per *eventuali osservazioni*; in risposta a tale invito, il C.O.A. rilevava il probabile moltiplicarsi degli accessi *fisici* all'Ufficio di Procura per estrarre copia; la Camera penale -con una nota articolata trasmessa in data 17.4.2024, in cui si partiva dalla differenza tra *copia informatica di documento informatico e duplicato informatico*- formulava molte perplessità in ordine alla legittimità della richiesta di pagamento dei diritti, segnatamente sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 40, comma 1-quater, DPR 115/2002 e 21, commi 1 e 2, del DM 44/2011. Dette argomentazioni -che prospettano in maniera seria delle problematiche interpretative- appaiono però superabili in forza dell'ampia motivazione che (ferma restando la questione, non risolta, della differenza tra *diritto di accesso al fascicolo* e *diritto di copia degli atti*, sollevata dallo scrivente con nota del 30.5.2022) il Ministero ha fornito con la nota DAG del 17.5.2022, nella parte in cui ha spiegato come il *flusso di lavorazione finalizzato al rilascio di copia* sia idoneo a giustificare (anche in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.p.) il pagamento dei diritti di copia (cfr. provvedimento citato, ff. 5-6), tanto che, a titolo di esempio, è pacifica la differenza dei diritti riferiti alla copia cartacea rispetto a quelli per la copia informatica. Sul punto sarebbe auspicabile quindi un definitivo chiarimento normativo, ma, allo stato degli atti, il pagamento di tali diritti, anche per il fascicolo consultato (ed eventualmente scaricato) da remoto appare ineludibile.

- 4) entro tre giorni lavorativi da tale comunicazione, il Difensore trasmette all'indirizzo di posta elettronica [tiap.procura.parma@giustizia.it](mailto:tiap.procura.parma@giustizia.it) (anche mediante *risposta* al messaggio ricevuto) la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti a mezzo PAGO-PA, così ottenendo l'accesso al fascicolo e la possibilità di scaricarlo;
- 5) l'omessa trasmissione della ricevuta di pagamento comporta la decadenza della richiesta di accesso al fascicolo, che dunque potrà essere esercitata dal Difensore mediante *accesso fisico* all'Ufficio TIAP mediante il su richiamato sistema di prenotazione "Zucchetti";
- 6) le restanti disposizioni in materia di accesso al T.I.A.P. restano invariate;
- 7) riserva eventuali variazioni delle disposizioni di cui all'ordine di servizio n. 10/2024 in tema di apertura al pubblico dell'Ufficio TIAP (la cui onerosità permane, non essendo intervenute modifiche quantitative all'assetto del personale amministrativo), all'esito di un periodo di sperimentazione di almeno un mese a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

**Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal prossimo 6.05.2024 per consentirne la massima diffusione soprattutto presso l'Avvocatura.**

**Si comunichi a:**

- **Magistrati (professionali ed onorari)**
- **Responsabile del SICP-Tiap**
- **Segreteria Magistrati dell'Ufficio**
- **Presidente del Tribunale di Parma**
- **Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma**
- **Presidente della Camera penale di Parma**

**Si trasmetta, per opportuna conoscenza, a:**

- Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia-Direzione Generale degli affari interni-Ufficio I, Reparto I, servizi relativi alla giustizia civile;
- Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia-Direzione Generale per i servizi informativi automatizzati

Si comunichi altresì, per doverosa informazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

**Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma, con allegazione del modello predisposto dal Funzionario TIAP**

Parma, 19.04.2024

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*dott. Alfonso D'Avino*



D'AVINO  
ALFONSO  
MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA  
19.04.2024  
08:18:43  
GMT+01:00

